

Circolare n. 7/2008

**Legge Finanziaria anno 2008/7
Le Riorganizzazioni Aziendali**

Premessa

La Finanziaria 2008 (di seguito Finanziaria) ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie prevista dagli artt. 172, 173, 175 e 176 del D.P.R. n. 917 del 1986 (di seguito TUIR).

L'obiettivo primario del legislatore è stato quello d'introdurre un'unica disciplina fiscale per le operazioni di conferimento d'azienda anche al fine di eliminare le possibilità di elusione fiscale che si presentavano al momento dell'effettuazione di un'operazione straordinaria.

A tal fine, con le modifiche apportate, il conferimento d'azienda è divenuto un'operazione strutturalmente "*neutrale*" (non generatrice di plusvalenze), disciplinata unicamente dall'art. 176 del TUIR, ed è stato sottratto alla disciplina "*realizzativa*" prevista dall'art. 175 del TUIR, la quale è stata orientata ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

Per altri versi è stata reintrodotta la facoltà di affrancare i disallineamenti fiscali rinvenuti da operazioni di scissione e fusione attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva; questo beneficio è stato peraltro esteso anche ai disallineamenti ex conferimenti di azienda.

Indice argomenti

1. Aspetti generali
2. Modifiche al regime fiscale dei Conferimenti d'Azienda
 - 2.1 Quadro normativo ante Finanziaria
 - 2.2 Quadro normativo post Finanziaria
3. Conferimento in regime di neutralità fiscale
4. Regime dell'Imposta Sostitutiva
5. Beni assoggettabili all'Imposta Sostitutiva
6. Modalità di versamento dell'Imposta
7. Esempio di conferimento d'azienda e vantaggi conseguenti
8. Modifiche al regime fiscale delle operazioni di fusione e scissione d'azienda
9. Decorrenza delle nuove norme

1. Aspetti generali

La Finanziaria (art. 1, commi da 46 a 48) ha modificato innanzitutto la disciplina di riferimento dei conferimenti distinguendo tra *conferimento di partecipazioni* di controllo e di collegamento (disciplinato dall'art. 175 del TUIR) e *conferimento d'azienda* (disciplinato dall'art. 176 del TUIR); nell'ambito della disciplina dei conferimenti d'azienda è stato inoltre ampliato l'ambito soggettivo di applicazione.

Altra modifica normativa consiste nella possibilità di affrancare, a decorrere dalle operazioni eseguite dal 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) ed all'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP):

- i disallineamenti tra valori civili da perizia e valori fiscali dei beni conferiti che emergono in occasione delle operazioni di conferimento d'azienda. Si tratta del maggior valore iscritto in bilancio dalla società conferitaria, nel caso in cui sia effettuato un conferimento ai sensi dell'art. 176 del TUIR¹;

¹ Art. 176 TUIR -I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2) Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello stato. 2 bis) In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. 2 ter) In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2 bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di Euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di Euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo finale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versta è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli artt. 22 e 79. 3) Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 4) Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. 5) L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non

- i disavanzi da concambio o da annullamento² che emergono in occasione di operazioni di fusione e scissione aziendale, ex artt. 172³ e 173⁴ del TUIR.

2. Modifiche al regime fiscale dei Conferimenti d'Azienda

La Finanziaria prevede che il *regime di neutralità fiscale* disciplinato dall'art. 176 del TUIR, si applichi a tutti i conferimenti aventi ad oggetto l'azienda o rami di essa, indipendentemente dal fatto che la conferitaria sia o meno un soggetto IRES residente nel territorio dello stato.

2.1 Quadro normativo ante Finanziaria

Fino al 31 dicembre 2007 i conferimenti d'azienda potevano realizzarsi attraverso una duplice veste fiscale:

- se la conferitaria era un soggetto IRES⁵ allora l'operazione ricadeva sotto il regime naturale di neutralità fiscale (in mancanza di opzione per l'applicazione della disciplina realizzativa);

concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.

² Sulla differenza tra il disavanzo da concambio e da annullamento si veda la circolare dello studio n. 11/2007.

³ Art. 172 TUIR -La fusione tra più società non costituisce realizzo ne' distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

⁴ Art. 173 TUIR -La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

⁵ Soggetto conferitario indicato nell'art. 73 comma 1, lettera a) e b) del TUIR e quindi: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e società di mutua assicurazione,

- se la conferitaria non era un soggetto IRES allora si applicava l'art. 175 del TUIR il quale prevedeva che, per i conferimenti d'azienda tra residenti, nella determinazione delle plusvalenze patrimoniali si considerava quale valore di realizzo il più alto tra il valore d'iscrizione contabile delle partecipazioni presso la conferente e quello d'iscrizione dell'azienda presso la conferitaria. Tale disciplina era applicata anche ai conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento.

2.2 Quadro normativo post Finanziaria

Alla luce delle variazioni apportate sono state introdotte due diverse discipline:

- il regime realizzativo dettato dall'art. 175⁶ che si applica ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo⁷ o di collegamento effettuate tra società residenti nel territorio dello stato nell'esercizio di attività commerciali;
- il regime di neutralità fiscale⁸ previsto dall'art. 176 del TUIR che si applica a tutti i conferimenti, aventi ad oggetto l'azienda, indipendentemente dal fatto che il soggetto conferitario sia o meno un soggetto IRES residente nel territorio dello stato, ampliando, quindi, l'ambito di applicazione della norma anche alle operazioni di conferimento effettuate con soggetti conferitari società di persone o ditte individuali, anche se non residenti nel territorio dello stato (avviamente aventi stabile organizzazione in Italia).

residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

⁶ 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

⁷ Sono considerate società controllate (art. 2359 del c.c.):

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre, non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

⁸ Il conferitario subentra nella posizione fiscale del soggetto conferente acquisendo l'azienda conferita con gli stessi valori che la stessa aveva presso il conferente al momento del conferimento, non assumendo rilievo, fiscalmente, né il valore di stima e né il valore contabile attribuito all'azienda ricevuta.

3. Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale

La completa neutralità fiscale è riconosciuta indipendentemente dai valori espressi contabilmente dai soggetti che partecipano all'operazione di conferimento, quindi, l'operazione può essere eseguita ai fini civilistici senza alcun condizionamento di natura fiscale, evidenziando ed eliminando le differenze tra valori civilistici e fiscali in dichiarazione dei redditi.

Effetti per il conferente

Il conferente non realizza alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante, in quanto, l'eventuale iscrizione da parte del conferente di una plusvalenza o di una minusvalenza in conto economico richiederà una corrispondente variazione in diminuzione o in aumento in dichiarazione dei redditi.

Il conferente dovrà tassare la plusvalenza solo al successivo realizzo della partecipazione ricevuta ad un valore superiore a quello storico fiscalmente riconosciuto, salvo evidentemente il caso in cui non ricorrano le condizioni per una vendita in regime di esenzione ex comma 3, art. 176 del TUIR.

Effetti per il conferitario

Il conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente ed acquisisce l'azienda conferita agli stessi valori fiscali che la stessa aveva al momento del conferimento (sulla base cioè dei valori fiscalmente riconosciuti alle poste dell'attivo e del passivo che compongono il patrimonio dell'azienda conferita), a prescindere dal valore indicato contabilmente dal conferitario nel suo bilancio.

Il conferitario dovrà poi evidenziare la differenza tra valori fiscali e valori civilistici nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.

Presupposto oggettivo

L'oggetto del conferimento deve essere un'azienda o un ramo di essa, intendendo, per azienda il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 del c.c.), per complesso aziendale l'insieme dei beni che da solo è idoneo allo svolgimento di un'attività produttiva.

Presupposto soggettivo

Il campo di applicazione dell'art. 176 è stato esteso a tutti i conferimenti effettuati da *soggetti esercenti attività d'impresa*, non solo quelli residenti nel territorio dello stato, ma *anche quelli non residenti*, purché l'azienda o il ramo d'azienda conferito sia situato nel territorio dello stato.

4. Regime dell'Imposta Sostitutiva

La società conferitaria, ai fini del riconoscimento fiscale del disallineamento può optare per l'applicazione, *in tutto o in parte*, sui maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali od immateriali oggetto del conferimento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle attività produttive, con aliquota progressiva pari al 12%, al 14% ed al 16% da applicarsi rispettivamente sui maggiori valori sino a 5 milioni di Euro, sino a 10 milioni di Euro o superiori ai 10 milioni di Euro.

L'opzione può essere esercitata anche per affrancare il maggior valore relativo ad un singolo bene oggetto del conferimento o a parte di essi.

L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione o, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Quindi, considerando che la normativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, l'opzione può essere esercitata nell'Unico 2009 od al massimo nell'Unico 2010.

In seguito all'esercizio dell'opzione è possibile usufruire dei benefici quali la deduzione degli ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti in bilancio, a partire dall'esercizio in cui è stata esercitata l'opzione.

I beni oggetto di "rivalutazione" devono essere detenuti almeno per i quattro esercizi successivi a quello di esercizio dell'opzione. In caso di realizzo anticipato nella determinazione del costo fiscale bisogna tener conto, decurtandoli dallo stesso, dei maggiori ammortamenti dedotti in seguito all'opzione e dei maggiori valori assoggettati all'imposta, mentre, l'imposta sostitutiva versata andrà detratta dall'imposta sui redditi inerente.

5. Beni assoggettabili all'Imposta Sostitutiva

L'imposta sostitutiva è applicabile solo sui maggiori valori attribuiti alle "immobilizzazioni materiali e immateriali" oggetto di rivalutazione in sede di perizia di stima.

La facoltà di affrancamento è concessa in relazione ai "*maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta*", il che esclude che possano essere affrancati i disallineamenti relativi alle poste del passivo.

Tra le Immobilizzazioni Materiali possiamo includere ad esempio: immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

Tra le Immobilizzazioni Immateriali possiamo includere ad esempio: i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, avviamento ed altri diritti simili .

La norma non fa alcun riferimento specifico all'avviamento, ma, rientrando lo stesso tra le immobilizzazioni immateriali si ritiene che anche per tale posta sia possibile l'affrancamento. Per maggiore chiarezza si attendono precisazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Sono da escludere dalla disciplina i beni materiali ed immateriali non immobilizzati, tra cui possiamo individuare le "rimanenze di magazzino", di qualunque tipologia, le immobilizzazioni finanziarie, gli oneri pluriennali ed i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, azioni e quote societarie, ecc.).

6. Modalità di versamento dell'Imposta

L'imposta sostitutiva va versata in tre rate⁹ annuali così divise:

- I rata pari al 30% dei maggiori valori;
- II rata pari al 40% dei maggiori valori;
- III rata pari al 30% dei maggiori valori.

⁹ Se l'opzione è esercitata in sede di Unico 2008 la prima rata ha scadenza il 16 giugno 2009, la seconda il 16 giugno 2010 e la terza il 16 giugno 2011, mentre, se l'opzione è esercitata in sede di Unico 2009 la scadenza della prima rata slitta al 16 giugno 2010 e così le successive.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi nella misura del 2,5% in ragione di anno. Si attende l'emanazione di un decreto ministeriale di attuazione che stabilisca gli aspetti procedurali dell'affrancamento.

Lo stesso decreto dovrà anche coordinare le nuove regole con quelle emanate dalla Finanziaria 2007 (Legge 296 del 2006, art. 1, commi da 242 a 249) che ha introdotto un'agevolazione fiscale (Bonus Aggregazioni¹⁰) per le aggregazioni aziendali realizzate mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, al ricorrere di determinate condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio 2007 – 2008.

7. Esempio di conferimento d'azienda e vantaggi conseguenti

Ipotizziamo che la società A conferisca nella società B un complesso di beni configurabili come ramo d'azienda il cui valore civile da perizia è pari ad Euro 12.000.000 a fronte di un valore fiscale pari ad Euro 10.000.000.

La società conferitaria decide di affrancare il maggior valore dei macchinari che hanno un valore fiscale pari ad Euro 960.000 (dato dal costo di acquisto di 1.200.000 meno il fondo ammortamento di 240.000), un valore di perizia di Euro 2.960.000,00 ed un'aliquota di ammortamento pari al 20%.

Il maggior valore da assoggettare ad imposta sostitutiva pari al 12% è pari a 2 milioni di Euro.

Esempio 1. Ipotesi conferitaria società di capitali (per semplicità si è omissa l'attualizzazione dei flussi).

Imposta sostitutiva	$(2.000.000 * 12)/100 = \text{Euro } 240.000^{11}$ più interessi
Maggiori ammortamenti deducibili	$(2.000.000 * 20)/100 = \text{Euro } 400.000$
Risparmi d'imposta a partire dall'esercizio in cui si effettua l'opzione	$400.000 * 31,4^{12}\% = \text{Euro } 125.600$
Vantaggio complessivo	$125.600 * 5 = \text{Euro } 628.000$
Costo complessivo	Euro 240.000 più interessi

¹⁰ Si veda la circolare dello studio n. 11/2007 sulle Aggregazioni Aziendali.

¹¹ Imposta da pagare in 3 rate pari rispettivamente a:

1^ rata Euro 72.000;

2^ rata Euro 96.000 più interessi del 2,5%;

3^ rata Euro 72.000 più interessi del 2,5%.

¹² Aliquota data dalla somma tra Ires pari al 27,5% ed IRAP pari al 3,9%.

Netto	628.000 – 240.000 = Euro 388.000 ¹³
-------	--

8. Modifiche al regime fiscale delle operazioni di fusione e scissione d'azienda

La Finanziaria estende la disciplina dell'imposta sostitutiva, di cui ai paragrafi precedenti, anche alle operazioni di fusione¹⁴ e di scissione¹⁵, aggiungendo il comma 10 bis¹⁶ all'art. 172 del TUIR ed il comma 15 bis¹⁷ all'art. 173 del TUIR.

Come è noto, il regime naturale delle operazioni di fusione e di scissione è quello di neutralità fiscale, esse non determinano realizzo né distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze dei beni della società fusa (incorporata) o scissa, comprese quelle relative alle rimanenze di magazzino ed all'avviamento.

Di conseguenza, nella determinazione del reddito delle società partecipanti alle operazioni citate (fusione e scissione) non deve tenersi conto dell'eventuale avanzo o disavanzo da concambio o da annullamento generatosi, anche se imputato in conto economico, sia direttamente che attraverso gli eventuali ammortamenti.

La novità introdotta dalla Finanziaria, consiste nell'estendere l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, di cui diffusamente sopra ai paragrafi precedenti, anche alle operazioni citate, permettendo quindi, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni, afferenti ovviamente a beni materiali e beni immateriali più l'avviamento.

9. Decorrenza delle nuove norme

Le disposizioni sui conferimenti, fusioni e scissioni si applicano a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2008.

Si precisa che la disciplina dell'imposta sostitutiva può essere richiesta anche per allineare le differenze tra valori fiscali e valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni straordinarie

¹³ A cui bisogna detrarre gli interessi sulle rate.

¹⁴ Art. 172 del TUIR.

¹⁵ Art. 173 del TUIR.

¹⁶ Art. 172, comma 10-bis) Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

¹⁷ Art. 173, comma 15-bis) Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

effettuate entro il 31 dicembre 2007 e solo per i disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo d'imposta o del periodo successivo.

È opportuno rimarcare che il momento in cui le operazioni straordinarie sono perfezionate coincide con la data di efficacia giuridica delle stesse.

Le operazioni di fusione¹⁸ si considerano perfezionate alla data dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione.

Le operazioni di scissione¹⁹ si considerano perfezionate, e quindi hanno efficacia, alla data dell'ultima iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'atto di scissione.

Riguardo ai conferimenti d'azienda²⁰, l'efficacia giuridica, corrisponde alla data di efficacia dell'atto di conferimento presso il Registro delle Imprese, che solitamente è successivo alla data di delibera assembleare, che aumenta il capitale sociale.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 18 marzo 2008

Dott. ssa Rosa Lina Di Fiore

¹⁸ Art. 2504-bis del c.c..

¹⁹ Art. 2506-quarter del c.c..

²⁰ Art. 2436, comma 5 del c.c..